



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia, 23/01/2024

COMMISSIONE CONSULTIVA CONTENZIOSO
TRIBUTARIO

Cenni al contenzioso tributario

Dott. Michele Vitello



Il **contenzioso tributario** è un procedimento a cui può ricorrere un contribuente che ritiene che un **atto che è stato emesso nei suoi confronti non sia fondato o legittimo**: si può trattare, per esempio, di una **cartella di pagamento**, di **un avviso di accertamento**, di **un avviso di liquidazione** e così via.

Il processo tributario, introdotto con ricorso, ha una **struttura snella e si differenzia dalla tradizionale causa civile per essere più rapido e con una fase istruttoria essenzialmente sommaria, di natura prettamente documentale** (fatti salvi i casi in cui l'indagine probatoria è più complessa e richiede l'acquisizione di consulenze tecniche).

Proposizione del ricorso

Il giudizio è introdotto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado **art. 18, D. Lgs. n° 546/92**

Il ricorso (**art. 19, D. Lgs. n° 546/92**) può essere proposto avverso:

l'avviso di accertamento del tributo;

l'avviso di liquidazione del tributo;

il provvedimento che irroga le sanzioni;

il ruolo* e la cartella di pagamento;

l'avviso di mora;



l'iscrizione di ipoteca sugli immobili;

il fermo di beni mobili registrati;

gli atti relativi alle operazioni catastali;

il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

ogni altro atto per il quale **la legge ne preveda** l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.



Reclamo e mediazione

Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest'ultimo ([art. 17 bis, D. Lgs. n° 546/92](#)).

Abrogata per i ricorsi notificati dal 04/01/2024

Requisiti del ricorso

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado deve contenere l'indicazione ([art 18, D. Lgs. n° 546/1992](#)):

1. della Corte cui è diretto;
2. del **ricorrente** e del suo **legale rappresentante**, della relativa **residenza o sede legale o del domicilio** eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del **codice fiscale** e **dell'indirizzo di posta elettronica certificata**;
3. **dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto**;
4. **dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda**;
5. **dei motivi**;

Il ricorso deve **indicare il valore della lite** e **contenere la procura a un difensore** o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale).

Modalità di presentazione del ricorso

Il ricorso deve essere proposto, **a pena di inammissibilità**, **entro sessanta giorni** dalla data di notificazione dell'atto.

La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente **deve avvenire a mezzo pec** ([art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n° 546/92](#)).

L'indicazione dell'indirizzo PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti. La notifica del ricorso a mezzo PEC è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019 - a seguito delle modifiche dell'articolo 16-bis del D. Lgs. n° 546/92 apportate con il D.L. n° 119/2018, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n° 136.

L'obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC **non sussiste** per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica *nelle cause di valore inferiore ai tremila euro* oppure nei casi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte.

In tale ipotesi, le notificazioni si possono fare a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli articoli 137 c.p.c e seguenti o con spedizione postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, all'ente impositore che ha emanato l'atto o mediante consegna diretta da parte del ricorrente all'ufficio impositore.



Costituzione in giudizio del ricorrente

La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante **deposito del ricorso**, previamente notificato a mezzo pec, **attraverso il** Sistema informativo della Giustizia Tributaria - **SIGIT** ([art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n° 546/92](#)), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT).

Il **comma 3 dell'art. 16 bis del D. Lgs. n° 546/92**, ha infatti disposto l'obbligo della costituzione in giudizio in primo e secondo grado **con modalità telematica** relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019.

Contestualmente alla costituzione, il ricorrente **deve depositare la nota di iscrizione a (NIR)**, contenente *l'indicazione delle parti, del difensore, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione.*

Le disposizioni relative alla costituzione in giudizio del ricorrente si applicano anche alla costituzione in giudizio dell'appellante



Costituzione in giudizio del resistente

La costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire, **entro sessanta giorni dalla avvenuta notifica del ricorso**, con il deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti offerti in comunicazione, mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT).

Per la costituzione in giudizio del resistente valgono le stesse regole per il deposito del ricorso, ovvero l'obbligo a partire dal 1° luglio 2019 del deposito delle controdeduzioni con modalità telematiche.

Nelle controdeduzioni sono esposte le proprie difese, le prove di cui intende valersi, le eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio e l'eventuale chiamata in causa di terzi.

Termini processuali

1. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro **sessanta giorni** dalla data di notifica dell'atto impugnato ([art. 21, D. Lgs. n° 546/92](#));
2. nel caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, il ricorso può essere proposto decorsi **novanta giorni** dalla domanda di restituzione, presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino ad intervenuta prescrizione. In mancanza di disposizioni specifiche, la domanda per la restituzione non può essere presentata oltre i due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione;
3. il termine per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria è di **sessanta giorni** dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte.
In caso di mancata notificazione, il termine è di **sei mesi** dalla data del deposito in segreteria della sentenza ([art. 327 c.p.c.](#));

4. il ricorso per Cassazione, deve essere proposto entro **sessanta giorni** dalla notificazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. In caso di mancata notificazione, il termine è di **sei mesi** dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.).
5. in caso di rinvio della causa da parte della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di **sei mesi** dalla pubblicazione della sentenza. In caso di inosservanza del termine anzidetto, l'intero processo si estingue ([art. 63, comma 1 e 2, D. Lgs. n° 546/92](#)).

Sospensione feriale

La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno **dal 1° agosto al 31 agosto** e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Quando la decorrenza ha inizio durante tale periodo, l'inizio della stessa è differito alla fine della sospensione.

Fissazione della data di trattazione e nomina del relatore

Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e, ai sensi dell'art. [art. 27, D. Lgs. n° 546/92](#), **dichiara con decreto**, soggetto a reclamo, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria:

- l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta;
 - la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo, ove ne sussistano i presupposti;
- Qualora non ravvisi i presupposti per l'emanazione di provvedimenti di cui sopra, il **presidente fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore** ([art. 30, D. Lgs. n° 546/92](#)).

La controversia è trattata in camera di consiglio, *salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza* ([art. 33, D. Lgs. n° 546/92](#)).



Avviso di trattazione dell'udienza

La data di trattazione dell'udienza è comunicata dalla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria alle parti costituite **almeno 30 giorni liberi prima**. Uguale comunicazione deve aver luogo in caso di rinvio da parte del presidente per giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze di servizio ([art. 31, D. Lgs. n° 546/92](#)).

Se nel ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, le **comunicazioni sono inviate all'indirizzo PEC**.

La mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria (**art. 16 bis, comma 2, D. Lgs. n° 546/92**).

Discussione della causa

La discussione della causa avviene in Camera di Consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza.

Trattazione in camera di consiglio e attività difensiva

Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

Il segretario redige il processo verbale ([art. 33, D. Lgs. n° 546/92](#)).

Il collegio giudicante, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio ([art. 35, D. Lgs. n° 546/92](#)).

La decisione è presa a maggioranza dei voti.

Trattazione in pubblica udienza e attività difensiva

La discussione in pubblica udienza **deve essere chiesta con apposita istanza** da depositare nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria competente, e da notificare alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima della data dell'udienza stessa ([art. 34, D. Lgs. n° 546/92](#)).

All'udienza pubblica **il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia** e quindi **il presidente ammette le parti presenti alla discussione**. Subito dopo il collegio delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio. Il segretario redige il processo verbale.

All'udienza pubblica possono partecipare anche persone estranee al processo.

Sentenza

La sentenza è l'atto conclusivo del processo tributario. È pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana (**art. 36, D. Lgs. n° 546/92**).

Essa deve contenere:

- l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
- la breve esposizione dello svolgimento del processo;
- le richieste delle parti;
- la sintetica esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
- il dispositivo.

La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. **La mancata sottoscrizione ne comporta la nullità insanabile**, rilevabile anche d'ufficio.

La Corte di Giustizia Tributaria giudica nei limiti e nell'ambito delle domande e delle eccezioni di parte.

La sentenza **è pubblicata**, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della Corte, **entro trenta giorni dalla deliberazione**. L'avvenuto deposito è certificato dal segretario, con apposizione sulla sentenza della propria firma e della data. Il dispositivo è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito.

Condanna alle spese di lite

La **parte soccombente** è condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza ([art. 15, D. Lgs. n° 546/92](#)).

La Corte di Giustizia Tributaria **può** tuttavia dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite soltanto in caso di soccombenza reciproca o **qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.**

Comunicazione del dispositivo

La comunicazione del dispositivo della sentenza è eseguita:

1) con posta elettronica certificata ([art. 16 bis del D. Lgs. n° 546/92](#)).

2) con avviso della segreteria consegnato a mano o utilizzando la spedizione postale

Le modalità di comunicazione di cui al punto 2, si applicano esclusivamente per le comunicazioni nell'ambito dei processi tributari per i quali non vige l'obbligo della modalità telematica (controversie inferiori ai 3.000 euro). Tuttavia se nel ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono inviate all'indirizzo PEC.

La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte ([articolo 16 bis, comma 1, D.lgs. n. 546/92](#)).

Impugnazioni

I mezzi di impugnazione delle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria sono l'**appello**, il ricorso per **cassazione** e la **revocazione** (art. 50, D. Lgs. n° 546/92).

APPELLO:

Le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado sono competenti per l'impugnazione avverso le decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.

Il ricorso introduttivo del giudizio di appello deve contenere (art. 53, D. Lgs. n° 546/92):

1. l'indicazione della Corte di Giustizia Tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto
2. gli estremi della sentenza impugnata
3. l'esposizione sommaria dei fatti
4. l'oggetto della domanda
5. i motivi specifici dell'impugnazione

6. la sottoscrizione del difensore
7. l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
8. l'indirizzo PEC e codice fiscale del difensore
9. l'indirizzo PEC e codice fiscale del ricorrente
10. la dichiarazione del valore della causa

Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni contenute dai numeri 1) a 6) *il ricorso è inammissibile*.

L'appellante può chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado competente la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Può, comunque, chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile (art. 52, comma 2, D. Lgs. n° 546/92).

Nel giudizio di appello non si possono proporre nuove domande e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio e non possono proporsi nuove eccezioni *che non siano rilevabili d'ufficio* (art. 57, D. Lgs. n° 546/92). Il giudice inoltre non può disporre nuove prove, *salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile* (art. 58, D. Lgs. n° 546/92).

E' fatta salva la facoltà di produrre nuovi documenti.

RICORSO PER CASSAZIONE:

In ambito tributario, al ricorso per Cassazione e al relativo procedimento si applicano, in quanto compatibili con il **D. lgs. 546/92**, le norme dettate dal codice di procedura civile.

Le sentenze pronunciate dalle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado **possono essere impugnate con ricorso per Cassazione** per i motivi di cui ai **numeri da 1 a 5 dell'art. 360, comma 1, del c.p.c. (art. 62, D. Lgs. n° 546/92)**, di seguito elencati:

- motivi attinenti alla giurisdizione;
- violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- nullità della sentenza o del procedimento;
- omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- ✓ l'indicazione delle parti;
- ✓ l'indicazione della sentenza o della decisione impugnata;
- ✓ l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
- ✓ i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'art. 366 *bis*;
- ✓ l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
- ✓ la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui si fonda.

La Corte di Cassazione può:

- rigettare il ricorso con ordinanza;
- dichiarare il ricorso inammissibile o improcedibile con ordinanza;
- dichiarare l'estinzione del giudizio con sentenza;
- accogliere il ricorso con sentenza (con o senza rinvio alla Corte che ha emesso il provvedimento).

In merito si segnala ancora che, con l'introduzione del **comma 2 bis dell'art. 62 del D. Lgs. n° 546/92**, è stato esteso anche al processo tributario il ricorso *per saltum* di cui all'art. 360, comma 2, del c.p.c. che consente, previo accordo tra le parti, la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze pronunciate dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado omettendo l'appello. In tal caso, la sentenza può essere impugnata unicamente a norma dell'**articolo 360, comma 1, n° 3, c.p.c.**, ovvero per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

La parte che ha proposto ricorso per Cassazione può chiedere alla Corte che ha pronunciato la sentenza impugnata la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecutività, allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Può, comunque, chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto, se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile.

REVOCAZIONE:

L'impugnazione per revocazione può essere ordinaria o straordinaria.

La revocazione ordinaria si fonda su vizi emergenti dalla sentenza stessa o riguardanti elementi conosciuti o conoscibili dalla parte, e va proposta entro i termini di impugnazione ordinari. I motivi di revocazione ordinaria sono: *l'errore revocatorio* (art. 395, comma 1, n° 4, c.p.c.) e il *conflitto teorico tra giudicati* (art. 395, comma 1, n° 5 c.p.c)

La revocazione straordinaria può invece avere luogo per i seguenti motivi: *dolo della parte* (art. 395, comma 1, n° 1 c.p.c.), *prove false* (art. 395, comma 1, n° 2 c.p.c.), *rinvenimento di documenti* (art. 395, comma 1, n° 3 c.p.c.), *dolo del giudice accertata con sentenza passata in giudicato* (art. 395, comma 1, n° 6 c.p.c.). Può essere proposta entro sessanta giorni dalla scoperta del vizio revocatorio, purché successiva alla scadenza dei termini per l'appello. Qualora antecedente, il mezzo di impugnazione esperibile è l'appello, la cui scadenza di sessanta giorni decorre dal momento della scoperta del vizio.

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione.

Ricorso per ottemperanza

I presupposti per esperire il giudizio di ottemperanza (**art. 70, D. Lgs. n° 546/92**) sono:

- ❑ l'inutile decorso del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento o, in mancanza, il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario;
- ❑ una sentenza la cui esecuzione richieda una specifica attività non posta in essere dall'ufficio soccombente (es.: rimborso, riconoscimento di un beneficio, correzione delle risultanze catastali).

Il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nelle ipotesi di sentenze non definitive, per il combinato disposto degli **artt. 67, 68 e 69 del D. Lgs. n° 546/92**.

Il giudice competente per il giudizio di ottemperanza è la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che ha pronunciato la sentenza, se rimasta inappellata o il cui appello si sia concluso con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione del giudizio

Il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza.

Nell'udienza camerale di trattazione il Collegio, sentite le parti in contraddittorio e acquisiti i documenti necessari, adotta con sentenza immediatamente esecutiva i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza, in luogo dell'ufficio che li ha omessi, conformandosi alle forme amministrative per essi prescritti, agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e alla relativa motivazione.

La trattazione della controversia avviene sempre in camera di consiglio.

Il giudizio di ottemperanza viene dichiarato chiuso dal Collegio con ordinanza, per avvenuta esecuzione della sentenza.

Contributo unificato tributario (CUT)

A partire dal 7 luglio 2011, la tassazione per le spese degli atti giudiziari del processo tributario è regolata mediante il versamento del «contributo unificato di iscrizione a ruolo» che ha sostituito tutte le altre imposte.

Pertanto, in caso di proposizione di ricorso dinanzi le Corti di Giustizia Tributaria deve essere versato il contributo unificato, secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Il contributo unificato **TRIBUTARIO**, che ha natura di entrata tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario innanzi la competente Corte, intendendosi per atto introduttivo del giudizio non solo il ricorso principale ma anche ogni atto processuale, autonomo rispetto a quello introduttivo, che comporti sostanzialmente un ampliamento del *thema decidendum*, come per esempio, tra gli altri, l'appello/ricorso incidentale ed i motivi aggiunti.

L'importo del contributo unificato tributario deve essere determinato in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato.

Il valore della controversia è quindi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Cenni al contenzioso tributario

Tabella di riferimento per il calcolo del CUT

Importo della lite		CUT da versare
Da	a	
€ 0	€ 2.582,28	€ 30,00
€ 2.582,29	€ 5.000,00	€ 60,00
€ 5.000,01	€ 25.000,00	€ 120,00
€ 25.000,01	€ 75.000,00	€ 250,00
€ 75.000,01	€ 200.000,00	€ 500,00
€ 200.000,01	in su	€ 1.500,00

Tale valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.

In caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla **sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato** sulla base del valore di ognuno di essi.

In caso di mancata indicazione nelle conclusioni del ricorso del valore della controversia il contributo è dovuto per l'importo massimo.

Prenotazione a debito

Lo Stato, l'Amministrazione Finanziaria, le Agenzie Fiscali, gli altri Enti impositori previsti per legge, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e le procedure fallimentari **usufruiscono dell'istituto della prenotazione a debito del Contributo Unificato Tributario.**

Tale istituto **consiste nell'annotazione a futura memoria del C.U.T. dovuto e non pagato, ai fini dell'eventuale successivo recupero nei confronti della parte privata soccombente, condannata alle spese.**

Gratuito patrocinio

Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato assicurano ai non abbienti il diritto, garantito dall'**art. 24 della Costituzione**, di agire e difendersi avanti alle Corti di Giustizia Tributaria.

Nello specifico, hanno diritto al gratuito patrocinio i titolari di reddito imponibile non superiore a euro 11.746,68.

Per la determinazione del reddito minimo si devono considerare anche i redditi dei familiari, aggiungendo a quello del richiedente i redditi posseduti dai conviventi.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia, 23/01/2024

COMMISSIONE CONSULTIVA CONTENZIOSO
TRIBUTARIO

**Grazie per
l'attenzione**

Dott. Michele Vitello

